

ACCORDO COMMERCIALE

(Scrittura Privata)

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, ai sensi di ragione e di legge, tra:

- **L'Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna ONLUS** (Iscrizione Reg. Regionale del Volontariato n° 3604 del 27/05/1996), avente sede legale in via Stradello San Marone n. 15 – 41126 Modena, C.F. 90029490407, in persona del suo Legale Rappresentante nonché Presidente pro tempore Sig.ra Obici Francesca, nata a Modena (Mo) il 12/10/1972 e residente a Castelnuovo Rangone, in Stradello Albinelli n°5/1, c.f. BCO FNC 72R52 F257F, munito di tutti i necessari ed opportuni poteri come da vigente statuto sociale, di seguito definita **“l'Associazione”**;

e

- **La società/Ditta**,

con sede legale in..... Via.....,
Partita Iva e C.F. in persona del suo Legale Rappresentante
Sig..... nato a (...) il ././.... e residente a
....., in via n°., c.f., ...di seguito
definita **“l'ente commerciale”** ;

l'ente commerciale e l'associazione sono insieme definiti le **“Parti”**

PREMESSO CHE

A) l'Associazione Italiana Celiachia - Onlus, è strutturata in federazione ed è stata costituita nel 1979 con le finalità di:

I) assistenza socio - sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie a seguito della diagnosi, fornendo informazioni sulle procedure e modalità previste dal servizio sanitario a favore dei celiaci;

II) assistenza socio sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie sulla dieta senza glutine, unica terapia oggi nota per la cura della celiachia, attraverso i dietisti, nutrizionisti, dietologi, ecc. che collaborano, a titolo professionale o volontario, con l'AIC;

III) assistenza sociale ai celiaci e alle loro famiglie, attraverso un servizio di supporto psicologico per l'accettazione della patologia e conseguente compliance alla dieta, che, per tutta la vita, dovrà essere rigorosamente senza glutine;

IV) formulazione e aggiornamento di un prontuario di prodotti senza glutine idonei alla dieta dei celiaci.

B) a tali finalità si correla quella di ridurre il disagio sociale del celiaco nella conduzione della sua vita quotidiana;

C) è intenzione dell'Associazione stipulare un accordo commerciale al fine di creare una rete di enti commerciali (assicurazioni, studi medici, librerie, associazioni sportive, grande distribuzione,

parrucchieri, palestre, cinema, ecc.), con i quali sia possibile erogare convenzioni e/o benefit in favore dei soci AIC ER;

D) l'ente commerciale è giunto nella determinazione di stipulare un accordo commerciale per sviluppare, promuovere nonché ampliare il portafoglio clienti, incrementando contestualmente il suo volume d'affari;

TUTTO CIO' PREMESSO

*e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto,
tra le parti sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:*

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Le parti con la sottoscrizione della presente scrittura si impegnano e si obbligano reciprocamente a regolamentare un Accordo commerciale finalizzato da una parte a concedere al socio AIC ER servizi promozionali, benefit, sconti quantità e convenzioni agevolate dall'altra a promuovere e incrementare nonché fidelizzare il portafoglio clienti dell'ente commerciale.

Articolo 2 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna ONLUS, in qualità di firmataria di questo accordo commerciale si impegna:

- I.** ad inserire, tempestivamente, il nominativo dell'ente commerciale sul sito www.aicemiliaromagna.it, e sui materiali informativi, che saranno realizzati (es. newsletter).
- II.** a incentivare e promuovere nonché sviluppare nel breve-medio periodo una rete di enti commerciali in grado di costituire un network finalizzato ad agevolare i consumi del socio AIC ER in termini di qualità e prezzo.

Articolo 3 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ENTE COMMERCIALE

La **società/ditta**, in qualità di firmataria di questo accordo commerciale si impegna a convenzionarsi con l'Associazione a mezzo di promozioni, benefit, sconti quantità e servizi personalizzati volti ad agevolare i consumi del socio AIC ER.

Le parti di comune accordo convengono, nelle more della sottoscrizione del presente contratto, l'ente commerciale si impegna a presentare ed esporre all'associazione, i contenuti della convenzione a mezzo compilazione dell'allegato "A" che diverrà parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Con la sottoscrizione del presente atto l'associazione accetta i contenuti, aderendo alla convenzione meglio specificata e descritta nell'allegato "A" in calce alla presente scrittura.

Articolo 4 – DURATA

Il presente contratto ha durata annuale e decorre dal giorno/... e sino al giorno/.....

Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per ugual durata, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza.

Articolo 5 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

L'ente commerciale, al momento dell'erogazione della prestazione meglio descritta nella comunicazione di cui all'art. 3 della presente scrittura, ha l'onere di verificare la validità della tessera associativa. A tal proposito l'ente dovrà constatare la scadenza della tessera, la presenza dei bollini di rinnovo della stessa e/o i documenti necessari che attestino l'iscrizione del socio per l'anno corrente.

Articolo 6 – DIRITTI DEL SOCIO AIC ER

Le Parti di comune accordo stabiliscono che è diritto del socio AIC ER, previa presentazione della tessera associativa regolarmente registrata, rinnovata e pertanto non scaduta, ricevere inderogabilmente le prestazioni di cui all'art. 3 della presente scrittura.

Articolo 7 – RECESSO ANTICIPATO

Le Parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento dall'Accordo, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec , con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso richiesto nei termini si intende libero e non oneroso.

Articolo 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Il contratto comprensivo dell'allegato "A" costituisce l'intero accordo tra le Parti e, salvo quanto diversamente previsto nel contratto stesso, nessuna modifica o rinuncia sarà valida se non fatta con atto scritto, a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente firmato dalle stesse.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che eventualmente dovesse insorgere nell'interpretazione e applicazione del presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.

Articolo 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento da parte dell'Associazione o dell'ente commerciale di uno dei patti contenuti nel presente contratto, produrrà gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., e la presente scrittura si intenderà risolta di diritto.

Nell'ipotesi in cui l'ente commerciale sia un esercizio aderente al progetto AFC di AIC , il venir meno di tale adesione, da parte dell'ente, al progetto indicato costituirà, altresì, motivo di risoluzione del presente accordo ex art 1456 c.c.

Resta fermo il diritto delle Parti di chiedere all'altra parte il risarcimento degli eventuali maggiori danni scaturiti in seguito alla risoluzione del contratto, di cui al comma precedente del presente articolo.

Articolo 11 – PRIVACY

L'ente commerciale, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del d. lgs n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Articolo 12 – IMPOSTE DI REGISTRO

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della Tariffa – Parte II allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 131/86.

Le spese, le tasse e gli oneri comunque attinenti e dipendenti dalla presente scrittura sono a carico della parte inadempiente che obbliga la controparte alla registrazione della presente scrittura.

Articolo 13 – NORME DI LEGGE


Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Modena, li _____

L'ASSOCIAZIONE

A.I.C. Emilia Romagna Onlus



(Il Presidente)

L'ENTE COMMERCIALE

.....

(Il Legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole


Articolo 4 – DURATA *Il presente contratto ha durata annuale e decorre dal giorno/... e sino al giorno/.....*

Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per ugual durata, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE *Per ogni controversia che eventualmente dovesse insorgere nell'interpretazione e applicazione del presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.*

L'ASSOCIAZIONE

A.I.C. Emilia Romagna Onlus



(Il Presidente)

L'ENTE COMMERCIALE

.....

(Il Legale rappresentante)

Allgato A)

**PROPOSTA DI CONVENZIONE
A FAVORE DEI SOCI AIC EMILIA ROMAGNA ONLUS
facente parte integrante dell'accordo commerciale**

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rappresentante p.t di

_____ con sede in _____,

Via _____

dichiara di proporre la seguente convenzione a favore dei soci AIC ER Emila Romagna.

Luogo, data

L'ENTE COMMERCIALE

Firma
